

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 17626 del 19/09/2022 BOLOGNA

<b>Proposta:</b>	DPG/2022/18163 del 16/09/2022
<b>Struttura proponente:</b>	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Oggetto:</b>	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA A USO ENERGETICO", LOCALIZZATO IN LOC. COLOMBARO NEL COMUNE DI FORMIGINE (MO) PROPOSTO DA ECOLOGIA CAMPIOLI S.R.L.
<b>Autorità emanante:</b>	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI
<b>Firmatario:</b>	CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di settore
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Cristina Govoni

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### PREMESSO CHE:

il proponente Ecologia Campioli S.r.l., con sede legale in Colombaro di Formigine (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"Impianto di recupero di sottoprodotti di origine animale e rifiuti per la produzione di biomassa a uso energetico"*, localizzato in loc. Colombaro nel Comune di Formigine (MO), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot.PG.2022.541208del 09 giugno 2022) e all'ARPAE di Modena;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2022.0826954 dell'08 settembre 2022; la Regione Emilia-Romagna nella figura della Posizione Organizzativa di riferimento con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 4/2018, nella categoria B.2.50: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di origine agroindustriale e sottoprodotti di

origine animale (SOA) di categoria 3 che ha lo scopo di sconfezionare eventuali materiali imballati, triturarli e creare una sostanza pompabile che possa essere avviata alla digestione anaerobica per la produzione di biogas in impianti terzi autorizzati allo scopo. L'impianto prevede l'ingresso di 10.000 t/a di SOA e di 10.000 t/a di rifiuti, da cui derivano in uscita: 10.000 t/a di SOA, 3.000 t/a di EoW, 6.000 t/a di rifiuti, 1.000 t/a di imballaggi;

il progetto è localizzato e può avere impatti sul territorio del Comune di Formigine (MO);

con nota del Servizio VIPSA della Regione Emilia - Romagna, attualmente denominato Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, (prot. n.PG.2022.0562125 del 17 giugno 2022) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n.PG.2022.0606771 del 06 luglio 2022;

con nota di ARPAE Modena(prot. reg. PG.2022.0610047 del 07 luglio 2022), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

**DATO ATTO CHE:**

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dall'11 luglio 2022, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla

realizzazione del progetto:

1. Comune di Formigine, acquisito agli atti con prot. ARPAE n. 31064 del 29/08/2022;

**CONSIDERATO CHE:**

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

**DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:**

*Localizzazione e quadro programmatico*

il capannone industriale con annessa palazzina per gli uffici è già stato realizzato, di dimensioni in pianta pari a circa 59x30 m. Il Permesso di Costruire per la realizzazione del capannone è stato rilasciato dal comune di Formigine nel marzo 2021, contestualmente è stata rilasciata AUA per lo scarico delle acque di prima pioggia e dei reflui di origine civile;

l'area in esame è situata all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e appartiene al tematismo "ASP\_C2 - Ambiti specializzati attuati o in corso di attuazione per attività prevalentemente produttive manifatturiere" disciplinato dall'art. 5.4 delle NTA del PSC. L'intervento di progetto si trova più precisamente nell'ambito identificato come ASP 1.5.1 nel quale è consentito l'uso c6: attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse;

il proponente dichiara che, in relazione all'assetto territoriale, lo stabilimento si trova in un'area idonea per l'attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali e pertanto non si riscontrano vincoli ostativi alla realizzazione del progetto in esame;

il fabbricato inoltre insiste sull'area perifluviale con vincolo paesaggistico d.lgs. 42/2004 art. 42 comma c "acqua pubbliche" regolamentata dall'art. 2.5 delle norme di attuazione del PSC e dal decreto legislativo sopra citato. Il tematismo connettivo ecologico diffuso nella quale ricade lo stabilimento in esame non pregiudica le funzionalità e le caratteristiche di varchi, nodi, alberature e dunque nulla osta alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda l'art. 2.5 si precisa che il proponente presenterà autorizzazione paesaggistica ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del d.lgs. 42/2004, l'area d'intervento insiste infatti nella fascia dei 150 metri latitanti il Torrente Grizzaga;

*Descrizione dell'attività e del progetto*

la ditta, attiva dal 2003, svolge già nella sede attuale, sita a pochi metri dal nuovo stabilimento, l'attività di raccolta rifiuti solidi ed organici con trattamento e imballaggio degli stessi per conferimento ai centri di riciclaggio, smaltimento e/o recupero;

le attività, di cui all'allegato C della parte quarta del d.lgs 152 del 2016, che verranno svolte nel progetto sono:

- R3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

- R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

il progetto prevede l'installazione dei macchinari per lo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti solidi ed organici e sottoprodotti di origine animale in ingresso, al fine di ottenere biomassa da destinare ad impianti per la produzione di biogas e biometano;

in ingresso all'impianto in progetto saranno quindi possibili le seguenti tipologie di sottoprodotti/rifiuti:

1. rifiuti di origine agroindustriale (10.000 t/a): sostanzialmente alimenti non commerciabili a causa del loro deterioramento. Costituiti indicativamente dalle tipologie di rifiuti della categoria 02 "rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti";

2. sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 3 e generalmente costituiti da scarti di macellazione (10.000 t/a);

durante la fase di esercizio, gli automezzi che conferiscono rifiuti e SOA all'impianto procederanno allo scarico di quanto trasportato o direttamente al trattamento in tramoggia oppure in apposita area. Un operatore, mediante l'ausilio di una macchina operatrice, provvede al caricamento di rifiuti o SOA all'impianto di bioseparazione e triturazione. Al trattamento potranno essere inviati o SOA o rifiuti: terminata la lavorazione di una tipologia si provvederà al lavaggio della macchina per l'introduzione dell'altra tipologia. L'acqua utilizzata per il lavaggio sarà inviata al silos in cui è accumulata la tipologia appena trattata. L'imballaggio viene eliminato grazie alla forza centrifuga della macchina oppure può ricadere su un nastro trasportatore che lo convoglia ad un apposito contenitore. Nella parte inferiore della

macchina è presente una vasca di raccolta in cui si accumula il prodotto organico sconfezionato che viene inviato, mediante pompaggio, al successivo bioseparatore posto in serie oppure direttamente ai silos di stoccaggio del liquido alimentare. Al bioseparatore sopra descritto sarà collegato in serie un bioseparatore del tutto simile. Il doppio macchinario serve per garantire una migliore separazione del materiale plastico e una minor contaminazione del liquido in uscita dall'impianto;

il biotrituratore è caratterizzato da una potenzialità di circa 10 t/h ed è previsto un funzionamento di 8 h/d per 260 giorni lavorativi annui. La potenzialità della macchina risulta quindi di 20.800 t/a;

in uscita dalla macchina, pertanto, si avranno due flussi:

- gli imballaggi triturati che saranno poi conferiti a idonei impianti per il recupero degli stessi;

- il liquido alimentare ad alto contenuto energetico che sarà conferito ad impianti a biogas o a biometano avanzato per la digestione anaerobica. Esso potrà essere classificato o meno come End of Waste (EoW) ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs.152/2006;

il liquido sarà stoccato all'interno di due silos e sarà poi trasportato presso impianti di digestione anaerobica entro le 48 ore successive alla produzione;

i silos sono poi dotati di filtri a cartucce di carbone attivo che permettono il trattamento degli sfiati. Questo rappresenta una ulteriore cautela in quanto l'area di lavorazione dei rifiuti è mantenuta in depressione e l'aria aspirata viene trattata all'interno di un biofiltro dimensionato per il trattamento di 3 ricambi/ora corrispondenti a circa 34.000 Nmc/h. Detto biofiltro sarà posizionato all'esterno e sarà costituito da una vasca in ca con pavimento filtrante;

per limitare il consumo elettrico dalla rete si procede all'installazione su tetto in maniera del tutto integrata di un impianto fotovoltaico avente potenza di picco pari a 190 kWp che fornisce un'energia annua stimabile pari a circa 245.000 kWh;

le fasi di cantiere, di durata pari a circa 3 mesi, si svilupperanno principalmente all'interno del capannone industriale attualmente presente nell'area e non vedranno lo sviluppo di scavi ed attività particolarmente rumorose e impattanti;

gli interventi di natura prettamente impiantistica previsti presso lo stabilimento sono:

- 1.costruzione di pesa;

2.installazione di una macchina per la separazione dell'imballaggio e la triturazione dei rifiuti o sottoprodotti in ingresso all'impianto;

3.realizzazione di aree di messa in riserva dei rifiuti all'interno del capannone esistente;

4.realizzazione di aree di stoccaggio dei SOA in attesa del trattamento;

5.realizzazione di n. 2 silos per il contenimento dei liquidi alimentari (volume di ognuno pari a 30.000 l);

6.installazione di compattatori degli imballaggi;

7.costruzione di nuovo biofiltro per il trattamento dell'aria esausta del capannone di lavorazione;

8.installazione di impianto fotovoltaico P=190 kWp sul tetto dell'edificio esistente;

si specifica inoltre che verrà richiesta autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006. All'interno del procedimento unico ex art. 208 dovrà essere anche acquisito il riconoscimento ex Regolamento 1069/2009 per la gestione dei sottoprodotti di origine animale, titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del biofiltro e dell'impianto fotovoltaico;

#### DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

##### *Popolazione e salute umana*

l'impianto non prevede emissioni di sostanze che possono impattare sulla salute o la qualità della vita umana. Gli interventi di progetto sono progettati in un'ottica di massimo rispetto della popolazione soprattutto dal punto di vista dei rumori, delle eventuali emissioni odorigene e delle emissioni di sostanza dovute al traffico indotto. È stata prodotta in particolare una valutazione previsionale delle emissioni odorigene che ha dimostrato il rispetto dei limiti normativi. Per quanto riguarda l'impatto acustico si ritiene che quanto in progetto non vada ad impattare negativamente sullo stato attuale, le lavorazioni verranno infatti eseguite in ambiente chiuso;

inoltre, l'intervento riguarda l'ampliamento di un'attività esistente già presente sul territorio e che, a seguito della realizzazione degli interventi, potrà consolidare la propria attività imprenditoriale il che potrebbe comportare l'assunzione di nuovo personale addetto alla conduzione dell'impianto;

stante il fatto che la realizzazione del progetto non impatta sulla salute umana, ma potrebbe comportare nuova occupazione si ritiene che l'impatto del progetto sulla componente sia positivo;

#### *Biodiversità*

il progetto non prevede consumo di suolo e non vi è la conseguente perdita di naturalità dovuta all'antropizzazione di aree agricole. Non vi è incremento dell'inquinamento luminoso, né incrementi significativi di rumore ed emissioni odorigene. I rifiuti sono poi depositati all'interno del capannone e non avvengono lavorazioni nelle aree esterne. Non si hanno scarichi idrici di reflui di natura industriale o percolati;

pertanto, l'impatto del progetto sulla componente biodiversità è non significativo;

#### *Suolo e sottosuolo*

gli interventi di progetto saranno realizzati in area già urbanizzata. Non è prevista la realizzazione di stoccaggi di rifiuti esterni che possano contaminare il suolo;

l'impatto del progetto sul suolo è non rilevante;

#### *Atmosfera*

la lavorazione e lo stoccaggio delle biomasse potrebbero produrre emissioni odorigene. Si segnala tuttavia che l'aria del capannone industriale sarà trattata dal biofiltro per ridurre al minimo l'impatto odorigeno delle attività lavorative. Inoltre, sugli sfiati dei silos di stoccaggio saranno posizionate cartucce ai carboni attivi per diminuire l'impatto degli stessi sulla qualità dell'aria all'interno dell'area produttiva. Per tale motivo non sono state considerate le aree di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti all'interno della valutazione previsionale di impatto odorigeno. Dallo studio, in particolare, risulta che dalla simulazione dell'emissione di odori ai 25 recettori individuati si riscontra il rispetto dei limiti di legge in tutti i ricettori;

la situazione post-installazione comporterà un incremento del traffico veicolare, in particolare vi sarà un maggior transito di camion per il trasporto dei rifiuti e dei sottoprodotti da trattare e dei camion per il trasporto degli imballaggi e della biomassa in uscita;

sulla base delle capacità di produzione dell'impianto (10.000 t/a SOA ingresso + 10.000 t/a Rifiuti in ingresso + 10.000 t/a SOA uscita + 3.000 t/a EoW + 6.000 t/a rifiuti uscita + 1.000 t/a imballaggi uscita) e della capacità massima di carico dei mezzi di



trasporto (circa 20 t), si prevede un aumento di traffico pari a 10 veicoli al giorno (2.000 veicoli/anno);

in termini di emissioni tale aumento di traffico consiste nell'emissione annua di 17.020 g/anno di Monossido di carbonio, 115 g/anno di Polveri, 6.440 g/anno di Ossidi di azoto;

attraverso la via Sant'Antonio, unico accesso all'area dove sorge lo stabilimento in esame, transita un flusso dell'ordine di 1.000 veicoli/ora, di cui un 7% (70 veicoli/ora) composto da veicoli commerciali pesanti. In virtù di ciò si ritiene che il traffico indotto dalle attività in oggetto sia del tutto trascurabile;

#### *Acque*

le acque nere domestiche e assimilabili e le acque di prima pioggia sono opportunamente gestite secondo la normativa vigente e scaricate in pubblica fognatura nera; le acque di seconda pioggia e le acque dei pluviali verranno in parte stoccate per fini irrigui e l'eccesso verrà immesso in rete pubblica meteorica. Si precisa che non saranno presenti stoccaggi esterni di materiali o rifiuti che possano dar origine ad acque meteoriche di dilavamento. Il progetto, quindi, non prevede interventi sulla rete fognaria esistente;

l'impianto non produce scarichi idrici di natura industriale;

l'acqua necessaria all'impianto per il trattamento del materiale in ingresso sarà prelevata esclusivamente dall'acquedotto e verrà immessa nel circuito all'interno del biotrituratore. Il consumo di acqua in questa fase può essere solamente stimato e si specifica che varia a seconda del tipo di materiale trattato. A titolo indicativo si può ritenere rappresentativo, per biomasse avente un alto tenore di sostanza secca (quali, ad esempio, pasta, pane e sostitutivi del pane) un valore di 7 tonnellate di acqua per 2,6 tonnellate di rifiuto trattato dal biotrituratore;

l'impatto del progetto sulla componente acqua è di tipo non significativo;

#### *Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggistico*

il progetto non prevede ampliamenti areali al di fuori dell'attuale perimetro dello stabilimento; che si trova all'interno di una zona industriale soggetta a vincoli paesaggistici, in particolare il fabbricato insiste sull'area periferuale con vincolo paesaggistico d.lgs.42/2004 art. 42 comma c "acque pubbliche". Le uniche nuove strutture esterne saranno il biofiltro e l'impianto fotovoltaico (completamente integrato sul tetto), per i quali verrà richiesta apposita autorizzazione

paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, entrambi interventi non significativi;

#### *Cumulo con altri progetti esistenti*

lo stabilimento è situato al confine dell'area urbanizzata a nord di Colombaro. Nell'area in oggetto non sono presenti altri stabilimenti che svolgono attività simili a quanto in progetto. Si ritiene pertanto che nel complesso non sia necessario valutare i possibili effetti dovuti al cumulo con progetti esistenti;

#### *Rumore*

all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico è stato verificato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno ed in periodo notturno ai ricettori sensibili;

#### *Energia*

sulla copertura del capannone industriale verrà installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 190 kW, che sarà in grado di produrre annualmente circa 245.000 kWh/anno. Il maggior consumo elettrico sarà rappresentato dalla biotrituratrice che ha un consumo stimato di 395.899 kWh/anno. Si può quindi affermare che circa il 60% del fabbisogno energetico della macchina sarà soddisfatto dall'energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico, quindi non prelevato dalla rete pubblica;

#### **VALUTATO CHE:**

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate:

in riferimento all'inquadramento Urbanistico, così come descritto dal proponente a pag. 46 della relazione "Studio Preliminare ambientale":

"nell'ambito ASP 1.5.1 (Via Maestri del Lavoro - Colombaro), limitatamente ai lotti nn. 1- 6 -7 compresi all'interno del perimetro di Piano Particolareggiato denominato "Via Maestri del Lavoro" (approvato con Delibera di C.C. n. 92 del 29.10.2009 e sue successive varianti approvate con Del. G.C. n.108 del 02.08.2012) e catastalmente identificati al fg. 53. mappali 526, 534, 543 e 544, è consentito l'uso C6 per l'ampliamento dell'attività esistente insediata nell'ASP1.7.11. In caso di successiva cessazione dell'attività saranno ammessi gli usi di cui al precedente comma 1 dell'art. C.3.4.2.

#### *Prescrizioni particolari:*

- dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 2.18 e dell'art. 2.19 del PSC vigente;

- i rifiuti trattati dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone;

- è ammesso solo il deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'Allegato D del D.Lgs.152/2006;

- dovranno essere rispettati i contenuti del parere espresso da ARPAE relativo alla 3° Variante di RUE”;

si ritiene opportuno riportare quanto espresso da Arpae nel parere relativo alla 3° variante di RUE (prot. 6704 del 18/04/2016), specifico per l'area oggetto dell'intervento di cui al presente procedimento: “Nell'istanza presentata dalla ditta Ecologia Campioli per l'ampliamento dell'attività, si dichiara che i rifiuti trattati verranno stoccati esclusivamente all'interno del capannone, che trattasi di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, già trattati nella sede attuale, quali: carta, cartone, ferro, metalli non ferrosi, alluminio, plastica, vetro, pneumatici, imballaggi misti, rifiuti vegetali alimentari scaduti sigillati e pallettizzati; questi rifiuti e le modalità di stoccaggio si possono ritenere idonei anche secondo le limitazioni fissate nelle NTA del PP. [...]”;

considerate le prescrizioni di Arpae, si osserva che per l'attività proposta oggetto di screening, la ditta ha introdotto anche gli scarti di origine animale (EER 0202) e per entrambe le tipologie (EER 0202 e EER 0203) intende effettuare, dopo la rimozione degli imballi, il loro trattamento (triturazione e miscelazione con acqua); si ritiene che questo non sia compatibile con le prescrizioni di cui al vigente RUE;

inoltre, il Comune di Formigine segnala che il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione del biofiltro è condizionato al rispetto dei vincoli Urbanistici ed edilizi definiti dal RUE vigente, comprese le distanze dai confini, in quanto lo stesso rientra nella definizione di “impianto” ai sensi dell'art. A.2.1.3 comma 2 delle norme di RUE. Dall'esame della planimetria si evince che non è possibile costruire il Biofiltro rispettando le distanze dai confini pertanto, l'azienda, dovrà ottenere gli assensi dai confinanti per la costruzione in deroga dai confini di proprietà;

#### Atmosfera

*valutazione dell'impatto odorigeno e delle emissioni convogliate*

la stima dell'impatto odorigeno atteso nella configurazione impiantistica futura è stata condotta mediante valutazione modellistica in conformità alle indicazioni riportate nelle Linee Guida 35/DT di ARPAE Emilia-Romagna. Le valutazioni sono state svolte con il modello lagrangiano a puffCalpuff e prendendo a riferimento un anno meteorologico (2021) di una stazione virtuale

posta a Montale (ad una distanza di 5.2 Km dall'area in esame) ricostruita a partire dal Modello meteorologico Calmet;

il proponente prevede il biofiltro (E1) come unica sorgente (di tipo areale) ipotizzando un valore emissivo pari a 300 UO/m<sup>3</sup> che, per una portata di 34000 m<sup>3</sup>/h (3 ricambi/h per 941,85 m<sup>2</sup> di capannone con 12 m di altezza), equivale a 2833,3 UO/s. I ricettori considerati nell'analisi sono prevalentemente costituiti da abitazioni civili, oltre ad una scuola, che si trovano ad una distanza che va da 135 m a 1.260 m; le risultanze dello studio modellistico evidenziano il rispetto dei valori indicativi di accettabilità del disturbo olfattivo per ciascun ricettore. Sebbene le stime modellistiche non mostrino particolari criticità rispetto ai criteri di accettabilità del disturbo olfattivo, nel caso in esame presso il ricettore R4 (abitazione civile) risulta superato il valore di 1 UO/m<sup>3</sup> già nella configurazione modellizzata e questo ricettore è rappresentativo di un elevato numero di abitazioni civili presenti in prossimità dell'impianto; si ricorda che il valore di 1 UO/m<sup>3</sup> (in corrispondenza del quale il 50% della popolazione percepisce l'odore) viene assunto come riferimento al di sotto del quale si ha una ragionevole garanzia di assenza di disturbo olfattivo;

si ritiene che la valutazione modellistica non risulti cautelativa e sottostimi il reale impatto odorigeno nei confronti del quartiere residenziale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto, anche considerate le seguenti criticità progettuali:

1. il progetto non prevede di mantenere in depressione la porzione di capannone denominata "Carico/Scarico" che confina con l'ambiente dove avvengono le lavorazioni "Area lavorazione Rifiuti" e che, essendo collegata con l'esterno, potrebbe determinare emissioni diffuse non considerate nello studio modellistico, che potrebbero risultare molto impattanti;

2. l'Area lavorazione Rifiuti presenta diverse finestrate e due grandi portoni; tali aperture non sono state considerate nello studio modellistico tra le sorgenti di emissione diffusa, che potrebbe risultare molto impattante;

3. l'emissione del biofiltro è supposta a 300 UO/m<sup>3</sup>, tuttavia l'impianto proposto non presenta i presupposti tecnici per riuscire a rispettare il valore emissivo ipotizzato in quanto trattasi di biofiltro aperto, cioè privo di riparo dalle precipitazioni atmosferiche e dall'eccessivo soleggiamento, non è dotato di una torre di umidificazione dell'aria in ingresso, presenta un elevato spessore di letto biofiltrante (3,5 metri) che

non favorisce il mantenimento della corretta umidificazione su tutto lo spessore oltre a rendere difficoltose le necessarie operazioni periodiche di rivoltamento del letto biofiltrante;

da aggiungere che possibili interventi migliorativi finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse dalle aperture del capannone, vedrebbero la necessità di aumentare la portata d'aria aspirata al biofiltro con conseguente ampliamento delle sue dimensioni. Parimenti, la necessità di installazione di una torre di umidificazione a monte del biofiltro e la realizzazione di una copertura del medesimo appaiono di difficile realizzazione, stante la scarsità di spazio a disposizione; si osserva infatti che il lato più lungo del biofiltro, di circa 20 metri nella configurazione attuale, è previsto a ridosso del confine aziendale con altre proprietà e già ora, senza copertura o tettoia, presenta un'altezza di almeno 4 metri;

in conclusione, si ritiene che l'impianto in progetto comporterà un impatto odorigeno potenzialmente non trascurabile, nei confronti di recettori sensibili quali le molteplici abitazioni residenziali limitrofe e la scuola e quindi possibili effetti negativi sull'ambiente;

si coglie l'occasione per richiamare la DGR 24 ottobre 2011, n. 1495 *"Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"*. In tale deliberazione viene espressamente previsto che lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca minore del 60%, non possa superare le 72 ore, onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti;

considerato che:

- a pag. 6 di 17 della "Relazione Tecnica" nella descrizione delle aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso, il proponente indica che *"Si precisa che i materiali facilmente putrescibili saranno avviati alla lavorazione entro un tempo massimo di 72 ore per evitare che si formino odori molesti"*;

- a pag. 8 di 17 della "Relazione Tecnica" il proponente riporta *"Il liquido alimentare sarà stoccato all'interno di due silos, necessari per garantire una buona logistica dei trasporti e minimizzarne così l'impatto. Il liquido sarà poi trasportato presso impianti di digestione anaerobica entro le 48 ore successive alla produzione"*;

- considerato che si tratta di materiali altamente putrescibili e che lo stoccaggio avviene in aree e/o contenitori non refrigerati;

si reputa che il tipo di attività proposto NON possa garantire il rispetto delle tempistiche previste dalle norme ambientali sopra citate, determinando pertanto problematiche odorigene sia al sito in esame che agli impianti destinatari del "preparato";

#### *traffico indotto*

l'ampliamento in progetto produrrà un potenziale impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'incremento di traffico in entrata/uscita dallo stabilimento;

sulla base delle capacità di produzione dell'impianto (10.000 t/a SOA ingresso + 10.000 t/a Rifiuti in ingresso + 10.000 t/a SOA uscita + 3.000 t/a EoW + 6.000 t/a rifiuti uscita + 1.000 t/a imballaggi uscita) e della capacità massima di carico dei mezzi di trasporto (circa 20 t), il proponente prevede un aumento di traffico pari a 10 veicoli al giorno, e quindi 2.000 veicoli/anno;

per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, il proponente nelle integrazioni esplicita i calcoli, prendendo a riferimento i fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia di ISPRA per l'anno 2019 di un mezzo per il trasporto di merci, Euro V, alimentato a gasolio, con ciclo di guida in ambito extraurbano (Heavy Duty Trucks - rigid- PM\_exhaust g/km = 0,030213 g/km, NOx = 2,779023 g/km; CO = 0,96443 g/km), considerando un percorso medio di 11,5 Km e 2000 viaggi/anno;

il proponente calcola i seguenti impatti:

- PM\_exhaust g/anno = 694,899 g/anno;
- NOx = 63.922,29 g/anno;
- CO = 22.181,89 g/anno;

si rileva che, diversamente da quanto indicato dal proponente, i transiti effettivi devono essere quantificati pari al doppio del numero dei veicoli, per un totale di 20 transiti al giorno e 4.000 all'anno. Ne consegue che il calcolo emissivo annuo risulta essere il doppio di quello quantificato dal proponente: PM = 1.390 g/anno, NOx = 127.844 g/anno, CO = 44.362 g/anno;

inoltre, non si hanno indicazioni sui tragitti effettivi di ingresso e uscita ai fini della valutazione dei percorsi medi dei mezzi e del conseguente impatto sul traffico locale;

il confronto delle emissioni derivanti dal traffico indotto dal progetto con quelle prodotte dal macrosettore "Trasporti su strada" dell'inventario Inemar 2017 per il comune di Formigine evidenzia un incremento emissivo non trascurabile pari al 6,2% per gli NOx, 1,0% per PM10 e 1,2% per il CO; un incremento del 4,7%

per gli NOx, dello 0,2% per PM10 e 0,6% per il CO sulle emissioni totali del comune di Formigine;

si precisa che, secondo l'Allegato 2-A del documento *Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2020*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 e in vigore dal 21 aprile 2017, il Comune di Formigine è classificato come area di superamento dei valori limite sia per l'NO2 che per il PM10; pertanto, si ritiene necessario che nella fase autorizzativa successiva vengano previste azioni volte a compensare e/o mitigare tali incrementi;

per una corretta valutazione dell'impatto, deve essere riformulata, anche sulla base di una più approfondita analisi riguardante l'approvvigionamento di sottoprodotti e rifiuti, nonché della destinazione del "prodotto" in uscita dall'impianto, una valutazione più precisa degli orari di transito, delle strade coinvolte e di quant'altro sia necessario per minimizzare l'impatto sul traffico veicolare dell'area (es: eventuali percorsi alternativi, scelta di viabilità più sicura, ecc.);

alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'impatto sulla componente atmosfera sia significativo;

#### Acque superficiali e sotterranee

considerato il previsto utilizzo di acqua per la diluizione di sostanze secche all'interno del biotrituratore, non si considerano irrisori i quantitativi ipotizzati dal proponente a tale scopo (7 tonnellate di acqua per 2,6 tonnellate di rifiuto trattato dal biotrituratore);

per quanto riguarda l'impatto degli scarichi idrici, lo stato di progetto prevede solo scarichi domestici e acque di prima pioggia; vista la tipologia di rifiuti trattati, si ritiene che il proponente non abbia considerato gli eventuali scarichi derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto, delle aree di stoccaggio, nonché delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti;

alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'impatto sulla componente acque sia significativo;

#### Suolo e sottosuolo

non si rilevano specifiche problematiche ambientali in merito a tale aspetto. Il progetto non prevede interventi che possano comportare movimentazioni di terreno e i lavori avverranno esclusivamente all'interno dell'edificio esistente o all'esterno su superficie impermeabilizzata. Per questo si ritiene che l'impatto su suolo e sottosuolo sia nullo;

### Flora, fauna ed ecosistemi

il capannone in cui si insedierà l'attività è già esistente e si colloca all'interno di un'area produttiva e già impermeabilizzata. Inoltre, quasi tutti gli impianti saranno predisposti all'interno dell'edificio;

si ritiene che l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi sia trascurabile;

### Paesaggio e patrimonio culturale

l'intervento è localizzato in un'area a destinazione produttiva, non prevede scavi e la maggior parte degli impianti verranno installati all'interno del capannone. In area esterna è prevista soltanto l'installazione del biofiltro, a lato del capannone, e dell'impianto fotovoltaico, integrato alla copertura;

l'area di intervento è ricompresa in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004, in quanto ricadente nei 150 m dal torrente Grizzaga. Il proponente intende presentare apposita richiesta di autorizzazione paesaggistica nelle successive fasi autorizzative;

considerando il contesto produttivo e quanto previsto dal progetto, si ritiene che l'impatto su paesaggio e patrimonio culturale sia trascurabile;

### Popolazione e salute

l'intervento tratta materiali organici e putrescibili, che in quanto tali possono avere significativi impatti in termini di emissioni odorigene, anche con gli opportuni interventi gestionali e tecnologici che ne limitano l'impatto;

nonostante la corretta valutazione modellistica presentata dal proponente, la scrivente nutre perplessità in merito all'efficacia del biofiltro, così come proposto, per mitigare il significativo impatto odorigeno prodotto dall'impianto, in termini di aree/attività sottoposte ad aspirazione, numero di ricambi d'aria, necessità di copertura del biofiltro e di eventuale aggiunta di una torre di lavaggio a monte del biofiltro;

considerata la presenza di una zona residenziale collocata nelle immediate vicinanze dell'impianto, questo aspetto può avere ripercussioni sul benessere della popolazione residente nell'intorno e si ritiene che debba essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

### Rumore e vibrazioni

la valutazione previsionale di impatto acustico presentata, pur dimostrando il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, presenta un margine di incertezza non trascurabile;



in particolare, si evidenzia che non è stata fornita una adeguata valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle sorgenti sonore ai sensi della DGR 673/2004. Si segnala inoltre che non sono state effettuate le misure di rumore residuo nella fase ante operam e che tutta la fase di calcolo modellistico è stata eseguita per approssimazione;

si ritiene pertanto che l'impatto sulla componente rumore non sia stato adeguatamente analizzato e debba essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

### Rifiuti

l'impianto avrà una capacità di trattamento pari a 20.000 ton/anno (10.000 ton/anno di rifiuti e 10.000 ton/anno di SOA) per le attività di recupero di cui all'allegato C del d.lgs. 152/06: R3, R12 ed R13 di rifiuti speciali non pericolosi; la potenzialità dell'impianto è di 10 ton/h, per 8 h lavorative per 260 giorni/anno;

le tipologie di rifiuti destinati al trattamento saranno quelle indicate alla categoria 02 "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti", di cui il proponente riporta un elenco approssimativo;

Codice EER	Descrizione
0202	rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
0203	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
0205	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
0206	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
0207	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche

all'uscita dal biotrituratore si avranno due flussi, uno costituito dagli imballaggi triturati e l'altro dal liquido ad

alto contenuto energetico ottenuto con la triturazione dei rifiuti (o in alternativa SOA) a cui viene addizionata una importante quota di acque per l'ottenimento di un fluido pompabile da inviare all'interno dei due silos;

l'impianto si inserisce in un ciclo di recupero dei rifiuti a matrice organica costituiti essenzialmente da prodotti alimentari scaduti o non più idonei al consumo umano, con lo scopo di produrre un liquido ad alto contenuto energetico per la produzione di biogas o biometano;

sostanzialmente, costituisce una fase intermedia per l'ottenimento di quello che viene definito "una biomassa ad uso energetico";

il proponente ha ipotizzato che da tale operazione di trattamento possano originarsi sia una EoW (nel qual caso si tratterebbe operazione di recupero R3) che un rifiuto (operazione di recupero R12);

nel prima ipotesi (EoW) si rileva che il confronto effettuato con le condizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 è assolutamente generico e non si comprende quale sia la materia che si andrà a sostituire, considerata anche la definizione "biomassa" di cui all'art. 2 lettera e) del d.lgs. 387/2003 (*la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature del verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*);

nel caso in cui invece dal ciclo di lavorazione si ottenga ancora un rifiuto, il proponente, nella sua qualità di "nuovo produttore", la cui operazione di trattamento ha originato un "rifiuto nuovo" (considerato che la natura o la composizione che il rifiuto aveva prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato) non ha definito in questa fase il codice EER da attribuire dopo l'operazione;

si evidenzia inoltre che non è stata inquadrata l'attività rispetto al possibile assoggettamento ad AIA dell'intervento proposto, in relazione al punto 5.3 - lettera b) - punto 1 - dell'Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006;

si ritiene che tale indeterminazione, che di fatto rappresenta una incognita sull'effettiva conclusione del ciclo di recupero dei rifiuti oggetto di trattamento e in modo particolare sulla individuazione degli impianti di destinazione finale a cui inviare il liquido alimentare energetico, non permetta di identificare le

interazioni che le attività gestionali potranno comportare sulle diverse componenti ambientali. Inoltre, per quanto attiene l'impiego di SOA di categoria 3 occorre verificare e dimostrare che il loro previsto utilizzo è conforme con quelli previsti della specifica normativa di riferimento;

nella valutazione progettuale sia lo stoccaggio dei rifiuti e dei SOA in ingresso che quello dei rifiuti derivanti dal trattamento di separazione degli imballaggi è indicato come sfuso (in cumuli). Considerata la tipologia di rifiuti e dei SOA in ingresso (che potrebbero essere costituiti anche da scarti di macellazione) si ritiene probabile che dagli stoccaggi così come definiti possano originarsi dei percolati per i quali non sono state illustrate modalità di raccolta;

si precisa inoltre che si considera altamente improbabile, viste appunto le tipologie di rifiuti oggetto del trattamento, che le aree di lavorazione, i mezzi di trasporto e le eventuali attrezzature non siano soggette a periodica pulizia giornaliera con lavaggi, anche al fine di limitare la diffusione di esalazioni maleodoranti;

si evidenzia inoltre che la planimetria non riporta l'area di stoccaggio dei SOA. In uscita dall'impianto sono indicati 10.000 t/a di SOA, 3.000 t/a di EoW, 6.000 t/a di rifiuti, 1.000 t/a di imballaggi, senza però precisare da cosa saranno costituite le diverse tipologie;

si segnala infine che il proponente potrebbe non avere identificato compiutamente la categoria entro la quale ricade la tipologia progettuale; in particolare, considerate le lavorazioni di SOA, si ritiene che per il progetto debba essere valutata anchel'eventuale appartenenza alla categoria B.2.34: *"Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"*;

#### **RITENUTO CHE:**

visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs.152/06 e i contributi pervenuti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale da ARPAE così come riportato nella relazione istruttoria acquisita con nota prot.PG.2022.0826954 dell'08 settembre 2022, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto ritenute insufficienti, emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente così come riportato nella parte narrativa del "valutato";

si debba pertanto assoggettare, ai sensi dell'art. 11 della l.r.4/2018, il progetto denominato "Impianto di recupero di sottoprodotti di origine animale e rifiuti per la produzione di biomassa a uso energetico" localizzato in loc. Colombaro nel comune di Formigine (MO), alla ulteriore procedura di VIA;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

**RICHIAMATI:**

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per

rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022 n. 111, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

**ATTESTATO** che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

#### **DETERMINA**

a) di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Impianto di recupero di sottoprodotti di origine animale e rifiuti per la produzione di biomassa a uso energetico" localizzato in loc. Colombaro nel comune di Formigine (MO), proposto da Ecologia Campioli S.r.l. poiché, visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs 152/06, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto ritenute insufficienti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare:

- l'impatto sulla componente atmosfera è da considerarsi significativo e necessita di approfondimenti, da attuarsi in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, in merito alle emissioni odorigene ed al traffico indotto, in particolare:

i. la valutazione modellistica non risulta cautelativa e sottostima il reale impatto odorigeno nei confronti del quartiere residenziale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto, anche considerate le criticità progettuali evidenziate. Inoltre, l'impianto in progetto comporterà un impatto odorigeno potenzialmente non trascurabile, nei confronti di recettori sensibili quali le molteplici abitazioni residenziali limitrofe e la scuola e quindi possibili effetti negativi sull'ambiente;

ii. il confronto delle emissioni derivanti dal traffico indotto dal progetto con quelle prodotte dal macrosettore "Trasporti su strada" dell'inventario Inemar 2017 per il comune di Formigine evidenzia un incremento emissivo non trascurabile pari al 6,2% per gli NOx, 1,0% per PM10 e 1,2% per il CO; corrispondenti ad un incremento del 4,7% per gli NOx, dello 0,2% per PM10 e 0,6% per il CO sulle emissioni totali del comune di Formigine. Inoltre, per una corretta valutazione dell'impatto, deve essere riformulata, anche sulla base di una più approfondita analisi riguardante l'approvvigionamento di sottoprodotti e rifiuti, nonché della destinazione del "prodotto" in uscita dall'impianto, una valutazione più precisa degli orari di transito, delle strade coinvolte e di quant'altro sia necessario per minimizzare l'impatto sul traffico veicolare dell'area (es: eventuali percorsi alternativi, scelta di viabilità più sicura, ecc.);

- considerato il previsto utilizzo di acqua per la diluizione di sostanze secche all'interno del biotrituratore (7 tonnellate di acqua per 2,6 tonnellate di rifiuto trattato dal biotrituratore), non si considerano irrisori i quantitativi ipotizzati dal proponente a tale scopo. Inoltre, si ritiene che il proponente non abbia considerato gli eventuali scarichi derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto, delle aree di stoccaggio, nonché delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti. Pertanto, si ritiene che l'impatto sulla componente acque sia significativo;

- per quanto riguarda l'impatto su popolazione e salute, considerata la presenza di una zona residenziale collocata nelle immediate vicinanze dell'impianto, i potenziali significativi impatti in termini di emissioni odorigene possono avere ripercussioni sul benessere della popolazione residente nell'intorno e questo aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata, pur dimostrando il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, presenta un margine di incertezza non trascurabile, inoltre non sono state effettuate le misure di rumore residuo nella fase ante operam e tutta la fase di calcolo modellistico è stata eseguita per approssimazione. l'impatto sulla componente rumore non è stato adeguatamente

analizzato e dovrà essere ulteriormente approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

- dal punto di vista progettuale, il proponente ha ipotizzato che dalla operazione di trattamento possano originarsi sia una EoW (nel qual caso si tratterebbe operazione di recupero R3) che un rifiuto (operazione di recupero R12); tale indeterminazione, che di fatto rappresenta una incognita sull'effettiva conclusione del ciclo di recupero dei rifiuti oggetto di trattamento e in modo particolare sulla individuazione degli impianti di destinazione finale a cui inviare il liquido alimentare energetico, non permette di identificare le interazioni che le attività gestionali potranno comportare sulle diverse componenti ambientali. Inoltre, per quanto attiene l'impiego di SOA di categoria 3 occorre verificare e dimostrare che il loro previsto utilizzo è conforme con quelli previsti della specifica normativa di riferimento;

- dal punto di vista urbanistico, la ditta ha introdotto nell'elenco dei prodotti trattati anche gli scarti di origine animale (EER 0202) e per entrambe le tipologie (EER 0202 e EER 0203) intende effettuare, dopo la rimozione degli imballi, il loro trattamento (triturazione e miscelazione con acqua); si ritiene che questo non sia compatibile con le prescrizioni di cui al vigente RUE;

- b) di trasmettere copia della presente determina al proponente Ecologia Campioli S.r.l., al Comune di Formigine, al Comune di Castelnuovo Rangone, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'ARPAE di Modena;
- c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del

d.lgs. 33/2013.

CRISTINA GOVONI